



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.A. PISCHEDDA" di BOSA**

VIALE ALGHERO - 08013 BOSA (OR) ORIS00800B - C.F. 01343680912

☎ 0785/373221-605265-373202 FAX 0785/373202

E-Mail: oris00800b@istruzione.it oris00800b@pec.istruzione.it

Sito web: www.iisgapischeddabosa.edu.it



REGOLAMENTO

CRITERI E MODALITÀ PER I PASSAGGI TRA GLI INDIRIZZI di SCUOLE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- VISTO il D.Lgs. 297/94 *“Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*
- VISTO il D.P.R. 275/99, art. 14, comma 2 *“Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59”*
- VISTA la Legge 107/15 *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.”*
- VISTO il D.Lgs. 61/2017: *“Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*
- VISTO il D.Lgs. 62/2017 *“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, letterai), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*
- VISTO il D.M. n° 5 del 08/02/2021 *“Esami integrativi e di Idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione”*

Premessa

Ai sensi del D.M. n° 5 del 08/02/2021 *“Esami integrativi e di Idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione”*, art. 4, c. 4, 5 e 6, possono sostenere gli esami integrativi:

4. a) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio a una classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado;

b) gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio in una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado, corrispondente a quella frequentata con esito negativo.

5. Non è prevista l'ammissione agli esami integrativi nell'ambito dei percorsi quadriennali e nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione della peculiarità dei suddetti percorsi.

6. I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza

Ai sensi del D.M. n° 5 del 08/02/2021 "Esami integrativi e di Idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione", art. 5, c. 3, possono sostenere gli esami di idoneità:

a) i candidati esterni, al fine di accedere a una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo;

b) i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere a una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione.

TRASFERIMENTI IN ENTRATA DI ALLIEVI -CLASSI PRIME

Prima dell'inizio delle lezioni (e dopo il termine previsto per le iscrizioni)

Qualora gli interessati chiedano, ad iscrizione avvenuta alla PRIMA CLASSE di un'istituzione scolastica e prima dell'inizio delle lezioni (secondo quanto disposto dalla circolare sulle iscrizioni) di optare per altro istituto e/o indirizzo di studi, la relativa motivata richiesta di nulla osta deve essere presentata al dirigente scolastico della scuola di iscrizione. Quest'ultima farà richiesta di disponibilità ad accogliere la domanda alla nuova scuola di destinazione.

Dopo l'accoglimento della domanda di trasferimento da parte del dirigente della scuola di destinazione in relazione all'effettività disponibilità di poter acquisire tale richiesta, tenuto conto dei posti disponibili per le varie classi ed indirizzi, il dirigente della scuola di iscrizione iniziale dovrà rilasciare all'interessato e alla scuola di destinazione il nulla osta.

Durante l'anno scolastico per allievi iscritti e frequentanti altri corsi e/o Istituti al primo anno

Gli alunni, iscritti e frequentanti classi del PRIMO ANNO di istruzione secondaria di secondo grado, nel corso dei primi mesi dell'anno scolastico e **comunque entro e non oltre il 31 gennaio** di ciascun anno scolastico, possono chiedere il trasferimento a diverso indirizzo di studi della stessa o di altra scuola. La famiglia inoltrerà la domanda di nulla osta, motivando la necessità del riorientamento scolastico e l'istituto di nuova frequenza. La scuola chiederà la disponibilità ad accogliere lo studente a quella di destinazione e, ad esito positivo, rilascerà il nulla osta.

Ai sensi dell'art. 4 c. 10 lettera a) e c. 12 del D.M. n.5 dell' 8.02.2021, lo studente NON DEVE SOSTENERE ESAMI INTEGRATIVI ma l'iscrizione avviene previo colloquio presso l'istituzione ricevente, diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza. Al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione, sono progettati specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico.

TRASFERIMENTI IN ENTRATA DI ALLIEVI PROVENIENTI DA SCUOLE DI DIVERSO INDIRIZZO -CLASSI SECONDE

Lo studente che, a conclusione del PRIMO ANNO della scuola secondaria superiore, sia stato promosso e richieda di essere iscritto alla seconda classe di altro indirizzo di studi, NON DEVE SOSTENERE ESAMI INTEGRATIVI, ma l'iscrizione avviene previo colloquio presso l'istituzione ricevente, diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza. Al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione, sono progettati specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico. (cfr. art. 4 c. 10 lettera b) e c. 12 dell' O.M. 5 dell'8.02.2021). L'iscrizione è soggetta al rilascio del nulla osta della scuola di provenienze seguendo la medesima procedura indicata nella fattispecie precedente.

Agli studenti soggetti all'obbligo scolastico che hanno frequentato una scuola straniera all'estero o una scuola straniera del II ciclo in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi a una scuola statale o paritaria, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45, c. 2 del D.P.R. 394/99 (Iscrizione scolastica per allievi stranieri).

In base alle previsioni di legge, non possono essere accettate richieste di iscrizioni provenienti da altre scuole con indirizzo di studi diverso a classi successive alla seconda presentate durante l'anno scolastico.

Le iscrizioni a classi successive alla seconda sono, infatti, per precise disposizioni normative, subordinate allo svolgimento di esami integrativi in caso di cambio di indirizzo di studio o di esami di idoneità in caso di mancanza di titolo di studio immediatamente inferiore.

Eccezioni a tale regola si applicano quando il passaggio di studenti alla scuola è richiesto per istituti, classi, indirizzi coerenti per anno ed indirizzo con l'offerta formativa della scuola di destinazione. Casi specifici ed eccezionali potranno derogare a tali regole e scadenze per motivi particolari debitamente motivati (es. imprevisto trasferimento della famiglia da altra città, figli di genitori che svolgono attività itineranti).

TRASFERIMENTO IN ENTRATA DI ALLIEVI PROVENIENTI DA SCUOLE DI DIVERSO INDIRIZZO - CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE

ESAMI INTEGRATIVI - Passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo (cfr. art. 4 del D.M. n. 5 dell'8.02.2021)

Possono sostenere gli esami integrativi:

- a) gli studenti ammessi alla classe successiva **SUPERIORE ALLA SECONDA** in sede di scrutinio finale al fine di ottenere il passaggio alla classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado;
- b) gli studenti non ammessi alla classe successiva **SUPERIORE ALLA SECONDA** in sedi di scrutinio finale al fine di ottenere il passaggio in una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado corrispondente a quella frequentata con esito in negativo.

La domanda va inoltrata alla scuola presso la quale si vuole effettuare il passaggio entro il 31 luglio (eventuali domande oltre questi termini dovranno essere motivate adeguatamente e il dirigente ne valuterà la possibile accettazione).

Gli esami integrativi nella scuola secondaria di II grado si svolgono presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in **un'unica sessione speciale che deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni**.

Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo.

La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira in numero non inferiore a tre e rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere le prove.

I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza. Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica; nel caso in cui il candidato chieda il passaggio ad una classe dello stesso percorso, indirizzo, articolazione o opzione già frequentato il cui curriculum si differenzia per la presenza di una più lingua straniera non presenti nel percorso di provenienza, gli esami integrativi riguarderanno esclusivamente la o le lingue straniere non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di 6 decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene le prove.

Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi suindicate possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per la classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo. Analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per la classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.

Non è consentito il passaggio ad altro indirizzo di studi per lo studente nello stato di sospensione del giudizio. Eventuali domande di passaggio per allievi in tali condizioni verranno accettate, **entro il 31 luglio, con riserva**.

ESAMI di IDONEITÀ (cfr. art. 5 dell'O.M. 5 dell'8.02.2021)

Possono sostenere gli esami di idoneità:

- a) I candidati esterni al fine di accedere a una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo o per formalizzare gli adempimenti connessi con l'Istruzione PARENTALE fino all'adempimento dell'obbligo scolastico. Tali esami riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira;
- b) i candidati interni che hanno conseguito la promozione allo scrutinio finale al fine di accedere ad una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione.

L'ammissione agli esami di idoneità è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati interni o esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguiti all'estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo del conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado, i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove degli esami di idoneità.

È necessario inoltre, per l'accesso agli esami di idoneità, che lo studente abbia un'età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi, secondo le precisazioni stabilite dalle norme in vigore.

Possono presentare domanda per gli esami di idoneità i candidati interni che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15 Marzo dell'anno scolastico in corso.

Gli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.

Il dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo.

I candidati sostengono le prove di esame su tutte le discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione.

I candidati esterni provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso, indirizzo di studi sono tenuti a sostenere l'esame di idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo.

All'inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice, di norma il consiglio della classe che il candidato frequenterà, provvede alla disamina delle programmazioni presentate dai candidati; la conformità di tali programmazioni ai curricoli ordinamentali è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.

Passaggi per esami integrativi e d'idoneità: Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento

I candidati che presentano domanda per sostenere gli esami integrativi per l'ammissione alle classi 4[^] o 5[^] devono documentare le esperienze di PCTO svolte o le attività ad esse assimilabili quali stage, tirocini formativi, esperienze lavorative anche in apprendistato e dovranno consegnare l'attestato di partecipazione al corso di formazione sulla sicurezza.

La documentazione delle attività svolte deve essere trasmessa dalla scuola di provenienza all'istituto presso il quale si sosterranno gli esami con l'indicazione della/e tipologia/e delle attività, la durata delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze acquisite, anche in attività non formali e/o informali.

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 25 gennaio 2023.